



Adolfo Cannarale
Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 17127 DELLA RACCOLTA

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione culturale denominata

"Associazione Ugo Matania".

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha la propria sede in Napoli alla Via Aniello Falcone 210.

La sede, purché in Napoli, potrà variare per delibera anche del Consiglio d'Amministrazione dell'Associazione.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.


Art. 4 - Natura

L'Associazione è apartitica, apolitica, ed ha finalità esclusivamente culturali ed umanitarie, e non ha fine di lucro. E' costituita da persone liberamente associatesi desiderose di contribuire alla promozione degli scopi associativi.

Art. 5 - Scopo

L'Associazione ha per scopo la promozione delle arti, in particolare visive, in tutte le loro espressioni, tra cui esemplificativamente il disegno, la grafica, l'illustrazione, la pittura, la fotografia, il cinema e l'audiovisuale, le arti plastiche, l'architettura e l'urbanistica, la musica, il teatro, la poesia e la letteratura.

L'Associazione ha altresì lo scopo di conservare l'ambiente di casa Matania quale casa d'artista e luogo di incontro e confronto per arti-



sti studiosi e letterati, appassionati delle arti, centro di cultura e di formazione artistica, studio e ricerca, nonché di conservare il patrimonio artistico in essa contenuto e quello comunque riconducibile alla produzione degli artisti Matania.

Nell'ambito di tali scopi l'Associazione si ripromette di promuovere la conoscenza delle arti, della produzione artistica dei Matania (in particolare di Eduardo, Fortunino, Ugo e Tullia Matania) e degli altri artisti collegati alla Casa Matania, la formazione artistica dei giovani, in ogni forma, ed in particolare promuovendo mostre, concorsi, corsi di formazione, pubblicazioni, eventi, studi e dibattiti, iniziative di conservazione, catalogazione, recupero, del patrimonio artistico in generale e di quello di casa Matania e dei Matania in particolare.

L'Associazione si propone ancora di contribuire alla difesa del patrimonio artistico e culturale in generale anche in collegamento e sinergia con altre organizzazioni di analoga ispirazione, pubbliche o private, e con gli Enti culturali e territoriali, con la possibilità di costituire forme di collaborazione e/o associazione anche permanenti con i predetti tutti.

L'Associazione dedica particolare attenzione nella propria attività ai giovani, alla formazione culturale ed artistica, anche permanente, dell'individuo, mettendo in relazione il territorio napoletano e campano anche con ambiti nazionali e internazionali.


L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione anche patrimoniale ritenuta opportuna per il conseguimento degli scopi associativi, compresi esemplificativamente l'apertura di conti correnti bancari

e in generale i rapporti bancari, la stipula di qualunque tipo di contratto anche di assicurazione, comodato, compravendita e/o permuta di beni immobili e mobili anche soggetti a registrazione, locazioni, rapporti di lavoro dipendente o autonomo o incarichi professionali, stipulazione di mutui, concessioni di pegno e ipoteche relativamente ai beni sociali, costituzione di garanzie, partecipazioni in enti senza fine di lucro nonché, con carattere di strumentalità rispetto agli scopi sociali e alle necessità patrimoniali economiche e finanziarie relative, costituzione di società o acquisizione di partecipazione in esse, finanziamento di iniziative, partecipazione a concorsi, gare ed appalti pubblici.

Art. 6 - Soci.

All'Associazione possono partecipare tutte le persone fisiche che, associandosi, si impegnano a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, ovunque abitino e qualunque sia la loro cittadinanza. I membri dell'Associazione sono divisi in categorie:

- soci ordinari;
- soci fondatori: coloro che sono ammessi all'Associazione per particolari meriti o rilevanza del loro contributo alla medesima per la quale si siano distinti;
- socio permanente: la sola Tullia Matania, con gli stessi diritti dei soci fondatori, ma senza obbligo di contribuzione economica;
- soci onorari: possono essere nominati tali coloro che abbiano acquisito speciali meriti nei settori di attività dell'associazione; essi non hanno obblighi di contribuzione economica e non hanno diritti di vo-



to;

- soci praticanti: coloro che sono ammessi all'Associazione in quanto cultori di particolari settori della sua attività, cui specificamente contribuiscono.

I soci fondatori e i soci ordinari e il socio permanente sono membri dell'Associazione con pieni diritti anche di voto e la loro assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, con le competenze più oltre ad essa attribuite.

Essi sono titolari altresì dell'elettorato passivo. Ai soci fondatori è riservata la maggioranza dei posti nel Consiglio d'Amministrazione.

I soci onorari hanno diritto a partecipare all'assemblea senza diritto di voto.

I soci praticanti hanno diritto a partecipare alle iniziative dell'Associazione, a ricevere la programmazione annuale dell'Associazione, l'informativa delle singole iniziative, una sintetica relazione annuale sull'andamento dell'Associazione.

I soci tutti dell'Associazione contribuiscono alla promozione dell'Associazione, dei suoi scopi e del suo buon nome, sono tenuti al reciproco rispetto personale, e devono conservare un comportamento coerente con i principi ispiratori dell'Associazione nonchè rispettare gli obblighi a loro carico previsti dallo statuto associativo nonchè adempiere a quanto previsto dalle delibere degli organi associativi conformi allo statuto.

I soci sono ammessi con delibera del consiglio d'amministrazione, che redige e tiene il registro dei soci.

I membri dell'Associazione possono essere esclusi con delibera del consiglio d'amministrazione per comportamenti gravemente contrari ai loro doveri di membri dell'Associazione per conflitto di interessi o grave morosità non sanati nel termine assegnato con apposita diffida.

I membri dell'Associazione possono recedere con comunicazione scritta pervenuta entro il 30 giugno di un qualsiasi anno, avente efficacia dopo la fine dell'anno stesso.


Tutti i membri dell'Associazione indicano all'atto dell'ammissione il loro domicilio e recapito anche e-mail ai fini del rapporto associativo, che resta valido fino a diversa comunicazione dei membri stessi, che sono comunque tenuti a fornire all'Associazione diligentemente i relativi aggiornamenti, in mancanza dei quali fa comunque fede quanto da essi ultimamente comunicato e annotato nel registro dei membri dell'Associazione.

Qualunque attività prestata da Soci in favore dell'Associazione è a titolo gratuito, salva diversa motivata deliberazione del consiglio d'amministrazione.

Art. 7 - Patrimonio

L'Associazione è dotata da un fondo comune costituito dalle quote dei soci e da eventuali contributi e versamenti di privati ed enti di ogni natura, e da eventuali beni mobili o immobili di proprietà comunque acquisiti, anche per donazione di membri dell'Associazione o di terzi.

Le entrate dell'Associazione sono quindi costituite dalle quote di iscrizione dei membri, da contributi straordinari deliberati in relazio-



ne a particolari iniziative, da contributi ordinari di soci relativi a specifiche iniziative, da contributi, sovvenzioni, donazioni, lasciti, di membri dell'Associazione o di terzi, da versamenti volontari dei membri dell'Associazione, da erogazioni eventuali di enti pubblici o privati, da erogazioni di sponsor, da proventi di iniziative specifiche, da proventi di attività strumentali ai fini associativi.

Le quote associative sono deliberate dal Consiglio d'Amministrazione.

Art. 8 - L'esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali sono approvati, di norma, insieme, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Entro lo stesso termine si approverà il bilancio integrativo 1 agosto - 31 dicembre 2013, necessario a raccordare ai nuovi esercizi annuali solari il precedente esercizio annuale scadente il 31 luglio 2013.

Art. 9 - Amministrazione

L'Associazione è amministrata da un consiglio d'amministrazione cui sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, e può conferire deleghe o procure, esclusi i poteri di straordinaria amministrazione, a propri membri come a terzi, anche non membri dell'Associazione.

Il Consiglio è composto da tre o cinque membri eletti fra i soci, come definiti nell'art.6 e risultanti dall'apposito registro, per tre anni dall'assemblea dei soci, che può nominare altresì un presidente onorario senza funzioni di rappresentanza e di amministrazione e gestio-

ne, al di fuori del Consiglio d'Amministrazione, cui comunque può partecipare senza diritto di voto.

La carica di consigliere e tutte le cariche associative sono a titolo gratuito.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario-tesoriere.

In caso di cessazione di un consigliere per qualsiasi ragione il Consiglio provvede alla sua sostituzione per cooptazione, e il consigliere cooptato resta in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, che provvede alla sua conferma o alla nomina di un altro consigliere.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che lo ritenga necessario il Presidente o che ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri e comunque almeno una volta all'anno per predisporre il consuntivo e il preventivo annuali e deliberare sulle quote associative.

La convocazione del Consiglio viene fatta dal Presidente in qualunque forma scritta, anche telematica, e si riunisce presso la sede sociale salve particolari necessità. La convocazione reca indicazione approssimativa dell'o.d.g. e deve essere fatta con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, salva l'urgenza.

Il vicepresidente esercita i poteri del presidente in caso di suo impedimento anche temporaneo. Il segretario tesoriere sottoscrive con il presidente i verbali del consiglio d'amministrazione e tiene, anche a mezzo di collaboratori dell'Associazione, la contabilità associativa e il registro dei membri dell'Associazione. In caso di suo impedimento o assenza alle riunioni del Consiglio le funzioni di segretario sono



assunte dal vicepresidente o, in mancanza, da altro consigliere indicato dal presidente.

E' causa di decadenza dalla carica di membro del consiglio d'amministrazione, con ogni collegata funzione, la sua assenza alle riunioni del Consiglio per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Il Consiglio delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei membri dell'Associazione, e sul loro inquadramento nelle diverse categorie di soci.

Il Consiglio predispone il programma annuale e se del caso anche un programma quadro pluriennale, delle attività dell'Associazione, e redige una relazione annuale sulle attività per i soci.

Il Consiglio delibera su qualunque questione non riservata per statuto all'assemblea dei soci, alla quale può comunque demandare particolari deliberazioni pur di propria competenza.

Il Consiglio è validamente costituito e delibera con la maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio assunte nel rispetto dello statuto associativo sono vincolanti per tutti i membri dell'Associazione.

Art. 10 - Assemblea

L'assemblea dei soci fondatori e ordinari e del socio permanente, come definiti nell'art. 6, si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e del programma dell'attività dell'Associazione sottoposto dal Consiglio d'Amministrazione.

L'assemblea delibera sulle modifiche statutarie e su qualunque argo-

mento le venga rimesso dal Consiglio d'Amministrazione o le sia riservato dalle leggi.

L'assemblea elegge i membri del Consiglio d'Amministrazione e l'eventuale presidente onorario.

L'assemblea può nominare, su proposta del Consiglio, revisori dei conti o altri organi con analoghe funzioni, determinandole secondo il caso.

L'assemblea è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio d'Amministrazione, con convocazione in qualunque forma scritta anche telematica, ovvero con pubblicazione su sito web dell'Associazione, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno sintetico e del giorno dell'ora e della sede della riunione, in prima e seconda convocazione, spedita o pubblicata con preavviso di almeno 15 giorni di calendario. Il recapito dei soci è quello risultante dal registro degli stessi.

L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto in prima convocazione e di un terzo in seconda convocazione, e delibera con la maggioranza assoluta dei voti espressi.

Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessaria la maggioranza dei due terzi dei soci aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'assemblea dei soci sono vincolanti per tutti i membri dell'Associazione e i suoi organi, compresi i dissenzienti.



I soci aventi diritto al voto in assemblea possono esercitarlo a condizione che siano in regola con il versamento delle quote associative.

Art. 11 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza qualificata prevista dal precedente articolo, e l'assemblea delibera sulla nomina di uno o più liquidatori, nominati a titolo gratuito, e sulla devoluzione del patrimonio associativo.

Art. 12 - Controversie

Qualunque controversia tra membri dell'associazione e Associazione nonché tra membri dell'associazione derivante da, o inerente la loro qualità di membri dell'Associazione, nonché tra loro e l'Associazione, verrà risolta da un arbitro amichevole compositore che procederà nel rispetto del solo principio del contraddittorio e deciderà inappellabilmente con lodo equitativo. Con l'accettazione della nomina l'arbitro accetta anche la gratuità dell'incarico. L'arbitro può essere anche un esterno all'associazione. Egli è nominato d'accordo tra le parti in controversia, o in difetto, dal Presidente del Tribunale di Napoli.

Art. 13 - Normativa

La presente Associazione è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e può in ogni momento trasformarsi in Associazione riconosciuta o altro Ente associativo riconosciuto dalla Legge.

Firmato:

GAIA SALVATORI

Notaio ADOLFO CANNAVALE (Sigillo).

ATTESTO: lo sottoscritto Notaio ADOLFO CANNAVALE con sede in Piano di Sorrento, che in presenza di copia conforme all'originale conservato nei miei atti e si rilascia in numero..... fogli in Piano di Sorrento, il 10/07/2013.

